

4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende”;

g) l'articolo 151 (L) è sostituito dal seguente:

”ART. 151 (L). — (*Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari*). — 1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.

2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.

3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.

4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.

5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.

6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro”;

h) l'articolo 154 (L) è sostituito dal seguente:

”ART. 154 (L). — (*Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori*). — 1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.

2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.

3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo”;

i) all'articolo 248 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese”.

All'articolo 10:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: ”alla stessa data” sono sostituite dalle seguenti: ”alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30

settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro" »;

al comma 2, le parole: « pari a 40 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 80 milioni di euro ».

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — (*Componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici*). — 1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, le parole: "una sola volta" sono soppresse ».

All'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. — (*Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24*). — 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quello relativo ai limiti di età" ».

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. — (*Modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215*). — 1. Al

decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"ART. 6. — (*Gestione delle eccedenze*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dalla tabella C allegata al presente decreto e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.

4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno, ed hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro

l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.

5. Qualora, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande sia superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria

l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado;

b) dopo la tabella B, è aggiunta la seguente:

“TABELLA C
(articolo 6, comma 2)

UNITÀ DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA

Anno	Ufficiali	Marescialli	Totale
2006	18	340	358
2007	18	330	348
2008	15	255	270
2009	30	500	530
2010	18	350	368
2011	33	550	583
2012	35	595	630
2013	35	595	630
2014	38	650	688
2015	35	595	630
2016	33	570	603
2017	45	795	840
2018	12	205	217
2019	12	205	217
2020	6	90	96
Totale	383	6.625	7.008

” ».

All'articolo 13, al comma 1, le parole: « per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2005 ».

Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

« ART. 13-bis. — (Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia).
— 1. Per il rinnovo del contratto della

carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 è stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13-ter. — (*Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione civile dell'interno*). — 1. Per far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 14, sono inseriti i seguenti:

« ART. 14-bis. — (*Modifiche all'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*). — 1. All'articolo 53, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Dette aree sono assegnate, in adesione a sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,6 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria, che ne dispone per consentire, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, il consolidamento e lo sviluppo di attività produttive in forme ambientalmente compatibili, nonché per la definizione dell'assetto infrastrutturale dell'area. Allo scopo sono utilizzate, tra l'altro, sia le risorse indicate all'articolo 4 della legge 9 dicem-

bre 1998, n. 426, sia quelle indicate all'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80".

2. All'articolo 53, comma 2, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1".

ART. 14-ter. — (*Disposizioni concernenti le autorità portuali*). — 1. Alle autorità portuali istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dall'anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall'anno 2003 non si applica per l'anno 2005 il comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14-quater. — (*Giochi olimpici invernali Torino 2006*). — 1. Per la realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comune di Limone Piemonte è autorizzato per l'anno 2005 a contrarre indebitamento fino ad un massimo del 25 per cento dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di euro 250.000, in deroga a quanto previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Dopo il comma 25 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è inserito il seguente:

"25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali della regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da concludere entro il 30 dicembre 2005".

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14-*quinquies*. — (*Differimento di termine*). — 1. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito al 31 ottobre 2005.

ART. 14-*sexies*. — (*Incarichi dirigenziali*).

— 1. All'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni".

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

3. All'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "anche presso amministrazioni statali," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi,".

4. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 1, terzo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

ART. 14-*septies*. — (*Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) — 1. Al fine di verificare lo stato di ammodernamento della pubblica amministrazione in relazione ai processi normativi di riforma volti al contenimento della spesa e alla semplificazione delle procedure, all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ispettorato stesso si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "buon andamento" sono inserite le seguenti: ", l'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure,".

2. Restano fermi il contingente complessivo di personale previsto dal citato articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli oneri complessivi dal medesimo derivanti.

ART. 14-octies. — (*Modifica all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) — 1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un'apposita" è inserita la seguente: "separata".

ART. 14-novies. — (*Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura*) — 1. Al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

"I membri del Comitato di cui all'articolo 3, i membri della Giunta di cui

all'articolo 4, i membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di cui all'articolo 6 durano in carica cinque anni";

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il segretario generale, di cui all'articolo 6, è membro di diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui al presente articolo";

c) all'articolo 4, è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il segretario generale, di cui all'articolo 6, è membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente";

d) all'articolo 6, i commi dal secondo al decimo sono sostituiti dai seguenti:

"Nell'ambito del Comitato è costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente.

Il Collegio amministrativo predispone il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse modalità predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero.

Il regolamento è sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato è costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente.

Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma di legge.

Con provvedimento dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato.

L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma nono fa carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato".

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 14-decies. — (*Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*) — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1, numero 10), la parola: "maggioritario" è sostituita dalle seguenti: "superiore al 50 per cento";

b) all'articolo 63, comma 1, numero 1), dopo le parole: "azienda soggetti a vigilanza" sono inserite le seguenti: "in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione".

ART. 14-undecies. — (*Rimborsi delle spese per consultazioni elettorali regionali*)

— 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 e del 17-18 aprile 2005 è differito al 30 settembre 2005.

ART. 14-duodecies. — (*Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri*)

— 1. All'articolo 42 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri".

ART. 14-terdecies. — (*Posti di funzione dirigenziale di prima fascia presso il Ministero delle politiche agricole e forestali*) — 1.

Nell'ambito dei posti di funzione dirigenziale di prima fascia del Ministero delle politiche agricole e forestali è compreso il posto di vice-presidente del consiglio nazionale dell'agricoltura di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad incremento dei posti di funzione indicati nella tabella A allegata al medesimo decreto.

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al titolare del nuovo incarico dirigenziale di livello generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, è compensato

sopprimendo contestualmente al conferimento dell'incarico presso l'amministrazione due posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti.

ART. 14-*quaterdecies*. — (*Elenco per la designazione del segretario generale delle Camere di commercio*) — 1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituita dalla seguente:

"a) i dirigenti delle Camere di commercio, delle Unioni regionali delle Camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo".

ART. 14-*quinquiesdecies*. — (*Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*) — 1. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 6-*duodecies*, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono soppresse;

2) al comma 6-*quaterdecies*, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468";

b) all'articolo 13-*ter*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per assicurare la piena funzionalità degli enti gestori, per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005".

ART. 14-*sexiesdecies*. — (*Disposizione in materia di trasferimento dei magistrati da sedi disagiate*). — 1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 14-*septiesdecies*. — (*Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*). — 1. All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica," sono soppresse.

ART. 14-*duodevicies*. — (*Contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa*). — 1. Al fine di garantire la continuità del servizio, nonché la riduzione, il controllo ed il monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, i contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa in essere, attuativi della convenzione stipulata dalla CONSIP Spa in data 6 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono prorogati, salvo disdetta da parte delle amministrazioni, alle stesse condizioni, anche economiche, contrattualmente previste. Detta proroga è disposta fino alla sottoscrizione da parte della CONSIP Spa della nuova convenzione dei servizi di telefonia fissa, la cui procedura ad evidenza pubblica è indetta entro i termini di cui all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

ART. 14-*undevicies*. — (*Regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche*

per le costruzioni). — 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246".

ART. 14-vicies. — (*Gestione finanziaria del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche*). — 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

ART. 14-vicies semel. — (*Disposizioni per il potenziamento dei centri fieristici*). — 1. Allo scopo di incentivare l'attività dei centri fieristici per l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006, è consentito ai soggetti previsti dal comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri fieristici, di escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dal valore aggiunto ai fini dell'IRAP una quota, comunque non superiore al 70 per cento, degli utili dichiarati impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, effettuato nell'esercizio stesso e nei tre successivi.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 compete, in ogni caso, fino alla concorrenza degli investimenti effettuati ai sensi del medesimo comma 1, e non può ecce-

dere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima. Per fruire dell'agevolazione, il richiedente inoltra apposita domanda all'Agenzia delle entrate che la esamina secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento dei fondi stanziati pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo ed è stabilita la quota dell'esclusione di cui al comma 1, in ogni caso entro il limite di spesa di cui al comma 5.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per l'anno 2007 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14-vicies bis. — (*Proroga di termine*). — 1. Il termine indicato all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, è prorogato di due anni.

ART. 14-*vicies ter*. — (*Disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa*). — 1. Al fine di concorrere al conseguimento di più elevati livelli di produttività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati:

a) le caratteristiche e i requisiti anche finanziari delle società di capitali che svolgono l'attività di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto;

b) i requisiti degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle mense aziendali e interaziendali, nonché degli altri esercizi convenzionabili con le società di cui alla lettera a) per l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa;

c) i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e le modalità per garantire il valore della prestazione concordato con i lavoratori dipendenti;

d) le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 14-*vicies quater*. — (*Riconoscimento di prestazioni economiche in caso di provvedimenti di rettifica per errore*). — 1. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, i soggetti che hanno chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall'istituto assicuratore ai sensi dell'articolo 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che siano titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura pensionistica o da rendita da lavoro, di un reddito

proprio assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore ad euro 3.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella determinazione di detto importo non si tiene conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze. Nel caso in cui il reddito posseduto sia superiore al limite previsto dal presente comma, le prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 14-*vicies quinquies*. — (*Disposizioni per la funzionalità dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*). — 1. Al fine di garantire il pieno assolvimento dei suoi compiti istituzionali, attraverso il completamento degli organici e la copertura delle posizioni vacanti del collegio, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, integralmente finanziata attraverso la contribuzione delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Per il rispetto del patto di stabilità interno, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 2)

« TABELLA 2 (di cui al nono comma dell'articolo 101)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
DELLA CARRIERA DIPLOMATICA

	Organico nel 2006	Organico dal 2007
Ambasciatore	25	28
Ministro Plenipotenziario	208	208
Consigliere di Ambasciata	242	242
Consigliere di Legazione	270	270
Segretario di Legazione	387	387
Totale unità	1.132	1.135

(A.C. 6016-B – Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

in sede di discussione al Senato del disegno di legge 6016-B recante Conversione in legge, con modificazione del decreto-legge 30 giugno 2005 n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità dei settori della P.A., è stato aggiunto all'articolo 11 il comma 1-bis;

dalla citata norma potrebbe derivare un danno per lo smaltimento di materiali cementizi contenenti amianto: incremento di costo dello smaltimento creazione di un'altra condizione di emergenza, necessità di smaltire all'esterno i suddetti materiali o solamente all'estremo nord della penisola,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa e ove ne-

cessario ad adottare iniziative normative volte a eliminare gli effetti del comma 1-bis dell'articolo 11.

9/6016-B/1. Savo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6016,

rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, prevedono che una voce dell'attivo dei bilanci di alcune società sportive, denominata « oneri pluriennali da ammortizzare », dovrà essere in parte eliminata, e che tale eliminazione dovrà « ridurre l'ammontare del patrimonio netto »;

rilevato che vi è il concreto pericolo che la lettera della legge potrebbe essere interpretata dagli addetti ai lavori in modo non corretto per i motivi descritti nei seguenti due paragrafi:

a) secondo trasparenti principi civilistici il patrimonio netto di qualsiasi tipo di società deve poter essere ridotto solo per effetto delle perdite dell'esercizio

oppure in seguito alla distribuzione di dividendi, ovvero ad operazioni sul capitale;

b) tuttavia in passato alcune società, in Italia e all'estero, hanno utilizzato le riduzioni dirette del patrimonio netto per evitare di esporre costi nei conti economici « nascondendo » i costi e contabilizzando direttamente in riduzione del patrimonio netto la eliminazione di attività, senza far transitare le operazioni dal conto economico;

considerato che la letteratura contabile anglosassone ha condannato con molta decisione queste procedure contabili, identificate come « restatement of beginning surplus »;

queste operazioni sono avvenute alla Borsa di New York, creando a suo tempo polemiche nella comunità finanziaria, mentre anche nel nostro paese, con minor clamore ma comunque con la ferma condanna dell'AIAF, l'associazione italiana degli analisti finanziari, nel corso degli anni ottanta vi hanno fatto ricorso, tra gli altri, la Olivetti per eliminare nel bilancio consolidato gli avviamenti pagati nelle varie acquisizioni, la Ferruzzi ed altri;

ribadito che anche nella fattispecie delle società sportive la riduzione del patrimonio netto debba avvenire come automatica conseguenza delle rettifiche di valore delle attività che devono comunque e senza eccezioni essere contabilizzate come ammortamenti ed esposte nel conto economico,

impegna il Governo

a precisare nei modi che riterrà più opportuni il senso della frase « devono ridurre... l'ammontare del patrimonio netto » in modo da escludere che le riduzioni del valore residuo della voce di bilancio « oneri pluriennali da ammortizzare » vengano contabilizzate direttamente in diminuzione del patrimonio senza transitare dal conto economico con la conseguenza di non evidenziare i veri costi delle società sportive che si erano avvalse della possi-

bilità di contabilizzare tra le attività, nella voce « oneri pluriennali da ammortizzare », i costi generati dalle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni degli sportivi professionisti.

9/6016-B/2. Pagliarini.

La Camera,

considerato che:

l'applicazione dell'articolo 4, comma 14-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17 ha provocato una ingiusta disparità di trattamento tra persone che ricoprono medesime funzioni e svolgono identici incarichi come geometri presso la pubblica amministrazione;

il numero di geometri coinvolti è inferiore alle 100 unità;

le incongruenze sono dovute al risultato di comportamenti diversificati della pubblica amministrazione e non di una volontà legislativa definita, soprattutto per quel che riguarda il numero di esami previsti per il concorso originario che discriminano illogicamente per l'accesso alla carriera superiore,

impegna il Governo

a valutare la situazione di cui si è detto in premessa, al fine di adottare eventuali iniziative volte a porre rimedio alle disparità che si ravvisano.

9/6016-B/3. Buontempo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6016-B;

considerata la previsione della soppressione dell'obbligo di provvedere all'iscrizione degli sportivi non professionisti presso l'ente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 1978, derivante dalla riformulazione del comma 2-*bis* dell'articolo 51 della legge n. 289 del 2002;

impegna il Governo

ad assumere, stante l'urgenza e la condizione di precarietà dal punto di vista finanziario in cui versa il suddetto ente pubblico, ogni iniziativa necessaria ad escludere che dalla eventuale definizione di nuovi criteri di gestione dell'obbligo

assicurativo in capo agli sportivi dilettanti derivino conseguenze negative per la finanza pubblica.

9/6016-B/4. Giancarlo Giorgetti, Giudice, D'Antoni, Olivieri, Peretti, Gerardo Bianco, Garnero Santanchè, Alberto Giorgetti.